



Prot. 0206689

Verona 18/10/2022

Al Servizio Veterinario Regione Veneto
Rio Novo – Dorsoduro, 3493 Venezia
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Verona

Ai rappresentanti della filiera avicola
UNAITALIA: unaitalia@unaitalia.com
ASSOAVI: info@assoavi.it
AVA: info@avainforma.it

e p.c.:

Al Ministero della Salute
DGSAFV- Ufficio III

Al Centro Epidemiologico Regionale - SCS4
dell'IZS delle Venezie

Ai Servizi Veterinari Regionali delle Regioni
Lombardia
Emilia Romagna
LORO SEDI

Servizi Veterinari delle Aziende Aulss
Regione del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zona di protezione e sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico.

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Verona zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti



Il Direttore UOC Sanità Animale
Dott. Fabrizio Cestaro



Prot. 0206689

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Ronco all'Adige (VR).

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTA la comunicazione del 18 Ottobre 2022 effettuata da parte dell'IZS delle Venezie inerente la positività per influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nell'azienda cod.az. IT064VR102;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

DISPONE

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** dall'allevamento cod.az. 064VR102 nel Comune di Ronco all'Adige (VR). La zona di protezione comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)**

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;

Misure generali

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP.
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni.
3. L'autorità competente dispone e supervisiona la conformità delle modalità di smaltimento (regolamento (CE) n. 1069/2009) di tutti i corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie sensibili (uccelli);
4. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona soggetta a restrizioni affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate.
5. I sottoprodotti di origine animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni;
6. L'autorità competente può decidere che il certificato di cui al paragrafo 5 non sia rilasciato per i movimenti di sottoprodotti di origine animale all'interno dello Stato membro interessato qualora ritenga che sia in vigore un sistema alternativo che assicura la tracciabilità delle partite dei prodotti in questione e che i prodotti soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i suddetti movimenti.
7. Qualsiasi prelievo di campioni negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni che detengono animali delle specie sensibili per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente.

Prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali e dei relativi prodotti

1. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportano un rischio per la sanità animale e, se necessario, disinfettati di nuovo successivamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali o prodotti;
2. La pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria;

Misure da applicare negli allevamenti

1. Detenere gli animali delle specie sensibili separate dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. Gli allevatori devono monitorare la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e notificare immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. Gli allevatori devono impiegare adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;



4. Gli allevatori devono utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;

Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione o all'interno di essa

1. Sono vietate le attività e i movimenti, riguardanti gli animali delle specie sensibili e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all'interno di essa

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dall'allevamento sede di focolaio nel Comune di Ronco all'Adige (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, l'applicazione delle misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687

Misure generali

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni.
3. L'autorità competente dispone e supervisiona la conformità delle modalità di smaltimento (regolamento (CE) n. 1069/2009) di tutti i corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie sensibili (uccelli);
4. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona soggetta a restrizioni affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate.
5. I sottoprodotti di origine animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni;
6. L'autorità competente può decidere che il certificato di cui al paragrafo 5 non sia rilasciato per i movimenti di sottoprodotti di origine animale all'interno dello Stato membro interessato qualora ritenga che sia in vigore un sistema alternativo che assicura la tracciabilità delle partite dei prodotti in questione e che i prodotti soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i suddetti movimenti.
7. Qualsiasi prelievo di campioni negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni che detengono animali delle specie elencate per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente.

Misure da applicare negli allevamenti

1. detenere gli animali delle specie sensibili separate dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. gli allevatori devono monitorare la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e notificare immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;



3. gli allevatori devono impiegare adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. gli allevatori devono utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;

Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti di animali, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione o all'interno di essa

1. Sono vietate le attività e i movimenti, riguardanti gli animali delle specie sensibili e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all'interno di essa.

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:

sanita.animale@regione.veneto.it, mettendo in copia: crnia.parerederoghe@izsvenezie.it.

Ogni richiesta deve indicare:

- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod.az. azienda di partenza
- macello (o cod.az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili da movimentare
- data prevista per la movimentazione

MISURE DA APPLICARE SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE

1. si ribadisce quanto previsto dalla nota DGSAF 20885 del 01 settembre 2022 prorogato con dispositivo 23556 del 03 ottobre 2022 relativamente alla selvaggina da penna;
2. è disposta la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto compresi gli allevamenti non commerciali, qualora per questi ultimi ciò non sia realizzabile, deve essere adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo il contatto con i volatili selvatici;
3. sono vietate su tutto il territorio della AULSS n. 9 fiere, mostre e mercati avicoli con la sola eccezione di quelle con la sola esposizione/vendita di volatili di cui all'Allegato I, Parte B del Reg (UE) 2016/429 (sono esclusi polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti);
4. gli allevamenti devono monitorare la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e notificare immediatamente ai Servizi Veterinari ogni variazione significativa. Anche gli allevamenti famigliari devono notificare le mortalità anomale.

Tutte le misure del presente dispositivo restano vigenti fino a diversa indicazione da parte dell'AULSS 9 Scaligera



Il Direttore UOC Sanità Animale

Dott. Fabrizio Cestaro

**ALLEGATO A****Zone di Protezione**

CODICE AZIENDA	COMUNE
041VR095	ISOLA RIZZA
041VR096	ISOLA RIZZA
055VR107	OPPEANO
056VR013	PALÙ
056VR017	PALÙ
056VR018	PALÙ
064VR003	RONCO ALL'ADIGE
064VR021	RONCO ALL'ADIGE
064VR062	RONCO ALL'ADIGE
064VR069	RONCO ALL'ADIGE
064VR074	RONCO ALL'ADIGE
064VR080	RONCO ALL'ADIGE
064VR082	RONCO ALL'ADIGE
064VR084	RONCO ALL'ADIGE
064VR092	RONCO ALL'ADIGE
064VR094	RONCO ALL'ADIGE
064VR095	RONCO ALL'ADIGE
064VR102	RONCO ALL'ADIGE
064VR111	RONCO ALL'ADIGE
064VR115	RONCO ALL'ADIGE
064VR118	RONCO ALL'ADIGE
097VR118	ZEVIO



ALLEGATO B

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE AZIENDA	COMUNE
002VR008	ALBAREDO D'ADIGE
002VR015	ALBAREDO D'ADIGE
002VR020	ALBAREDO D'ADIGE
002VR038	ALBAREDO D'ADIGE
002VR042	ALBAREDO D'ADIGE
002VR044	ALBAREDO D'ADIGE
002VR052	ALBAREDO D'ADIGE
002VR058	ALBAREDO D'ADIGE
002VR059	ALBAREDO D'ADIGE
002VR060	ALBAREDO D'ADIGE
002VR062	ALBAREDO D'ADIGE
002VR066	ALBAREDO D'ADIGE
002VR069	ALBAREDO D'ADIGE
002VR078	ALBAREDO D'ADIGE
002VR083	ALBAREDO D'ADIGE
002VR098	ALBAREDO D'ADIGE
002VR142	ALBAREDO D'ADIGE
002VR143	ALBAREDO D'ADIGE
002VR144	ALBAREDO D'ADIGE
004VR001	ARCOLE
004VR005	ARCOLE
004VR024	ARCOLE
007VR002	BELFIORE
007VR003	BELFIORE
007VR004	BELFIORE
007VR012	BELFIORE
007VR035	BELFIORE
009VR062	BONAVIGO
012VR060	BOVOLONE
012VR063	BOVOLONE
012VR066	BOVOLONE
012VR067	BOVOLONE
012VR068	BOVOLONE
012VR074	BOVOLONE
012VR075	BOVOLONE
012VR077	BOVOLONE
012VR080	BOVOLONE
012VR110	BOVOLONE
012VR114	BOVOLONE
012VR115	BOVOLONE
017VR003	CALDIERO
017VR004	CALDIERO
017VR005	CALDIERO
017VR006	CALDIERO
017VR013	CALDIERO
028VR002	COLOGNOLA AI COLLI



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

Codice Fiscale e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC Servizio Sanità Animale

CODICE_AZIENDA	COMUNE
028VR029	COLOGNOLA AI COLLI
041VR073	ISOLA RIZZA
041VR075	ISOLA RIZZA
041VR076	ISOLA RIZZA
041VR077	ISOLA RIZZA
041VR078	ISOLA RIZZA
041VR079	ISOLA RIZZA
041VR081	ISOLA RIZZA
041VR082	ISOLA RIZZA
041VR084	ISOLA RIZZA
041VR085	ISOLA RIZZA
041VR088	ISOLA RIZZA
041VR089	ISOLA RIZZA
041VR091	ISOLA RIZZA
041VR092	ISOLA RIZZA
041VR097	ISOLA RIZZA
041VR098	ISOLA RIZZA
041VR100	ISOLA RIZZA
041VR102	ISOLA RIZZA
041VR109	ISOLA RIZZA
041VR110	ISOLA RIZZA
041VR112	ISOLA RIZZA
041VR115	ISOLA RIZZA
055VR085	OPPEANO
055VR088	OPPEANO
055VR097	OPPEANO
055VR098	OPPEANO
055VR099	OPPEANO
055VR100	OPPEANO
055VR101	OPPEANO
055VR106	OPPEANO
055VR110	OPPEANO
056VR016	PALÙ
064VR004	RONCO ALL'ADIGE
064VR005	RONCO ALL'ADIGE
064VR019	RONCO ALL'ADIGE
064VR048	RONCO ALL'ADIGE
064VR061	RONCO ALL'ADIGE
064VR063	RONCO ALL'ADIGE
064VR067	RONCO ALL'ADIGE
064VR070	RONCO ALL'ADIGE
064VR071	RONCO ALL'ADIGE
064VR073	RONCO ALL'ADIGE
064VR076	RONCO ALL'ADIGE
064VR079	RONCO ALL'ADIGE
064VR087	RONCO ALL'ADIGE
064VR088	RONCO ALL'ADIGE
064VR093	RONCO ALL'ADIGE
064VR096	RONCO ALL'ADIGE
064VR097	RONCO ALL'ADIGE
064VR108	RONCO ALL'ADIGE



CODICE_AZIENDA	COMUNE
064VR112	RONCO ALL'ADIGE
064VR120	RONCO ALL'ADIGE
064VR121	RONCO ALL'ADIGE
065VR014	ROVERCHIARA
065VR019	ROVERCHIARA
065VR028	ROVERCHIARA
065VR035	ROVERCHIARA
065VR058	ROVERCHIARA
065VR062	ROVERCHIARA
065VR065	ROVERCHIARA
065VR066	ROVERCHIARA
065VR067	ROVERCHIARA
065VR068	ROVERCHIARA
065VR070	ROVERCHIARA
065VR072	ROVERCHIARA
065VR073	ROVERCHIARA
065VR074	ROVERCHIARA
065VR075	ROVERCHIARA
065VR080	ROVERCHIARA
065VR081	ROVERCHIARA
065VR082	ROVERCHIARA
065VR084	ROVERCHIARA
065VR086	ROVERCHIARA
065VR088	ROVERCHIARA
065VR090	ROVERCHIARA
065VR091	ROVERCHIARA
065VR093	ROVERCHIARA
065VR105	ROVERCHIARA
065VR106	ROVERCHIARA
065VR131	ROVERCHIARA
069VR013	SAN BONIFACIO
069VR015	SAN BONIFACIO
069VR016	SAN BONIFACIO
069VR017	SAN BONIFACIO
069VR055	SAN BONIFACIO
069VR059	SAN BONIFACIO
069VR071	SAN BONIFACIO
073VR001	SAN MARTINO BUON ALBERGO
073VR170	SAN MARTINO BUON ALBERGO
075VR005	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR027	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR030	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR034	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR036	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR037	SAN PIETRO DI MORUBIO
092VR001	VERONELLA
092VR014	VERONELLA
092VR016	VERONELLA
092VR017	VERONELLA
092VR032	VERONELLA
097VR009	ZEVIO

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

Codice Fiscale e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC Servizio Sanità Animale

CODICE_AZIENDA	COMUNE
097VR098	ZEVIO
097VR099	ZEVIO
097VR100	ZEVIO
097VR101	ZEVIO
097VR106	ZEVIO
097VR111	ZEVIO
097VR113	ZEVIO
097VR116	ZEVIO
097VR119	ZEVIO
097VR120	ZEVIO
097VR124	ZEVIO
097VR148	ZEVIO
097VR174	ZEVIO